

MANUALE



Software "La regola dell'arte"



INDICE:

	ione	
100 - N	Menu <u>.</u>	
	1000 - 🗋 Menu File	.4
	1001 - 🗋 Nuovo	4
	1002 - 쳗 Apri	4
	1003 - 🗐 Salva	
	1004 - 🖨 Stampa	
	1100 - 🔊 Menu Importa / Esporta	
	1101 - 🔊 Importa da file	.6
	1102 - 🖺 Esporta su file	.7
	1103 - 🗐 Importa archivio	.7
	1104 - JEsporta archivio	.8
	1200 - P Menu Scheda	
	1201 - Darica scheda	9
	1202 - 🗐 Stampa scheda	9
	1300 - @ Menu Aiuto	.10
	1301 - 🛮 Visualizza descrizioni	10
	1302 - 🕡 Manuale	
	1303 - GEWISS	10
200 -	Sezioni del programma	
	2100 - Elenco schede	
	2200 - Compila schede	
	2300 - Suggerimenti	
300 -	Schede	
	3100 - 🥭 Dati generali	
	3200 - 🔀 Verifica progetto	
	3300 - Dichiarazione di rispondenza	
	3400 - V Dichiarazione di conformità	
	3500 - I Relazione materiali	
	3600 - 🛍 Schema di impianto realizzato	
	3700 - Verifiche	
	3800 - 🕙 Documenti vari	
400 - 🔻	DM37/08	
	4100 - Articolo 1	
	4150 - Articolo 2	
	4200 - Articolo 3	
	4250 - Articolo 4	
	4300 - Articolo 5	
	4350 - Articolo 6	
	4400 - Articolo 7	
	4450 - Articolo 8	
	4500 - Articolo 9	
	4550 - Articolo 10	
	4600 - Articolo 11	
	4650 - Articolo 12	
	4700 - Articolo 14	
F00	4750 - Articolo 15	
500 -	Modifica DM37/08 (Maggio 2010)	
20 Aggiorg	5100 - Articolo 1	
zu - Aggiorna	amento con GWSINC	.40



10 - Introduzione

Il software **GW46/90** è diventato **GW37/08** nel rispetto del nuovo **DM37/08** entrato in vigore il **27 Marzo 2008**.

GW37/08 è un importante strumento di lavoro che, nel rispetto del DM37/08 e delle norme in vigore, aiuta gli installatori ad impostare ed eseguire un impianto elettrico a regola d'arte, nonché a redigere in modo professionale la documentazione prevista dalla Legge stessa.

Il programma segue la logica delle diverse operazioni che l'installatore esegue per elaborare la documentazione, assistendolo nella stesura dei vari documenti.

Il software consente di redigere vari tipi di dichiarazioni:

Dichiarazione di Conformità (per imprese abilitate)

E' la classica Dichiarazione di Conformità rilasciata dalle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali.

Dichiarazione di Conformità (per uffici tecnici di imprese non installatrici)

E' una nuova Dichiarazione di Conformità che viene rilasciata dalle imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni le quali sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti.

Dichiarazione di rispondenza (per professionisti iscritti all'albo)

Se la Dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM37/08, tale atto è sostituito dalla dichiarazione di rispondenza che può essere redatta da un Professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti.

Dichiarazione di rispondenza (per responsabile tecnico impresa abilitata)

Se la Dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM37/08, tale atto è sostituito dalla dichiarazione di rispondenza che può essere redatta da una persona che ricopra da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione (per quegli impianti dove non è richiesto un progetto redatto da professionista iscritto all'albo).

Nel software sono inoltre presenti altri moduli e note informative non strettamente obbligatori:

- Disciplinare d'incarico;
- Verifica dei limiti progettuali;
- Informazioni alla committenza.

L'insieme dei moduli e dei documenti elaborati dal programma, costituisce una documentazione che non è solo un atto burocratico da effettuarsi dopo l'esecuzione dei lavori, ma afferma la professionalità dell'installatore, che garantisce la qualità del prodotto impianto attraverso:

- Professionalità:
- Conoscenza approfondita delle leggi e delle norme;
- Rispetto delle disposizioni progettuali di cui ha una responsabilità completa o condivisa con il progettista (in funzione dei limiti progettuali);
- Uso di materiali e componenti costruiti a regola d'arte (quindi marchiati e certificati);
- Verifica dell'impianto prima della consegna al committente.

Il documento finale può essere modificato, stampato ed esportato in vari formati.



100 - Menu

Tutti i comandi del programma sono posti come pulsanti nella barra del menu in alto:



1000 - Menu File




1001 - Nuovo

Crea un nuovo progetto vuoto, con ancora tutte le schede da compilare, e prima di procedere viene chiesto di inserire il nome del progetto:




1002 - Apri

Consente di aprire file precedentemente importati oltre alle dichiarazioni realizzate (le dichiarazioni redatte con versioni precedenti del programma possono essere aperte senza problemi)



In questa finestra è anche possibile eliminare e modificare i nomi delle varie dichiarazioni tramite i pulsanti sottostanti:






1003 - Salva

Permette di salvare il progetto corrente su database (il salvataggio comunque viene effettuato automaticamente)

1004 - 🗐 Stampa

Permette di stampare le schede che compongono la dichiarazione di conformità scegliendole direttamente da una apposita finestra:



Una volta selezionate le stampe è possibile creare un'anteprima modificabile tramite il tasto "Stampa":



In questa anteprima è possibile modificare i documenti con un editor di testi con la possibilità di salvare il lavoro in formato: *.rtf *.doc *.pdf.



1100 - Menu Importa / Esporta




I comandi presenti in questo menu permettono di Esportare o Importare <u>singole dichiarazioni</u> oppure l'intero archivio.

Questa funzione di esportazione e importazione risulta essere molto utile quando si vuole spostare la singola dichiarazione o l'intero archivio da un computer ad un altro.

1101 - 🖊 Importa da file

Permette di importare una singola dichiarazione precedentemente esportata:



Una volta importato il file appare la seguente finestra dalla quale è possibile aprire direttamente la dichiarazione:




La dichiarazione importata viene poi salvata automaticamente nel database utente così cliccando successivamente sul tasto "Apri" si troverà la dichiarazione tra quelle disponibili.



102 -


Esporta su file

Consente di esportare la dichiarazione in quel momento aperta. Il formato del file esportato è "nomefile.dco"




1103 - Importa archivio

Permette di importare il DataBase (GW3708User.mdb) precedentemente esportato contenente tutte le dichiarazioni realizzate:




Dopo aver importato il DataBase le dichiarazioni saranno selezionabili tramite il classico tasto "Apri":





1104 - Esporta archivio
Permette di esportare il DataBase (GW3708User.mdb) contenente tutte le dichiarazioni realizzate:






1200 - Menu Scheda



I comandi contenuti in questo menu si riferiscono alla **scheda in quel momento selezionata** e per la maggior parte delle schede sono:


1201 - Carica Scheda

Permette di caricare i dati della scheda selezionata prendendoli direttamente dal database utente che contiene i salvataggi dalle dichiarazioni precedentemente realizzate.



1202 - Stampa scheda

Consente di stampare la singola scheda in quel momento selezionata.






1300 - Menu Aiuto



1301 - Visualizza descrizioni

Permette di attivare la sezione suggerimenti:






Avvia il manuale del programma.




Consente di aprire il sito web GEWISS dedicato ai professionisti del settore elettrico: http://pro.gewiss.com/irj/portal





200 - 💳 Sezioni del programma


Il programma GW37/08 è formato da 3 sezioni:



- A) Sezione "Elenco Schede": mostra l'elenco di tutte le schede presenti nel programma
- B) Sezione "Compila Schede": dove si compila la scheda selezionata
- C) Sezione "Suggerimenti": mostra dei suggerimenti che facilitano la compilazione delle schede

2100 - Elenco schede


In questa sezione sono raggruppate per tipologia le varie schede che possono poi essere scelte e compilate dall'utente, la scheda attualmente aperta viene segnalata da un carattere **grassetto** e di colore rosso:






2200 - Compila schede

In questa sezione è possibile compilare le schede scelte dall'elenco:



2300 - Suggerimenti

La sezione suggerimenti mostra delle informazioni che possono aiutare l'utente nella compilazione delle schede:





300 - 🗏 Schede

Le schede contenute nel programma sono raggruppate per tipologia:




- "<u>Dati Generali</u>": Contiene le schede che richiedono i dati delle varie figure professionali richieste per la compilazione delle varie dichiarazioni.
- "<u>Verifica Progetto</u>": Contiene la schede che permette di verificare la necessita o meno di redazione del progetto da parte di un professionista.
- "Dichiarazione di Rispondenza": Contiene le schede relative alla dichiarazione di rispondenza.
- "<u>Dichiarazione di Conformità</u>": Contiene le schede relative alla dichiarazione di conformità per le imprese installatrici e per le imprese non installatrici.
- "Relazione materiali": è la relazione che contiene l'elenco dei materiali utilizzati. La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi.
- "<u>Schema di impianto realizzato</u>": Contiene le schede dedicate alla relazione dei materiali utilizzati nell'impianto elettrico.
- "<u>Verifiche</u>": Contiene le schede da cui si possono selezionare le prove e le verifiche effettuate sull'impianto.
- "Documenti Vari": Contiene schede accessorie alla dichiarazione.




3100 - Pati generali

Le schede presenti in questa categoria sono:

- Dati impresa: contiene i dati dell'impresa installatrice che ha eseguito i lavori



- Dati impresa non installatrice: contiene i dati dell'impresa non installatrice il cui ufficio tecnico ha eseguito dei lavori nelle strutture interne dell'impresa






- Dati professionista: contiene i dati del professionista iscritto all'albo che ha esercitato da almeno 5 anni la professione incaricato di redigere la dichiarazione di rispondenza



- Dati Committente: contiene i dati del committente




- Dati luogo di Installazione\Proprietario: contiene i dati del luogo in cui è stato realizzato l'impianto e i dati del proprietario





- Dati progettista: contiene i dati del progettista iscritto all'albo incaricato di redigere il progetto se necessario





3200 - Verifica progetto

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti deve essere **sempre** redatto un progetto che può essere realizzato da:


-Professionista

iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta

-Responsabile tecnico dell'impresa installatrice

(Nei casi in cui il progetto é redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico é costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera)

La scheda verifica progetto permette, previa definizione delle caratteristiche dell'impianto, di definire la figura professionale che dovrà redigere il progetto.



Dopo aver impostato i dati dell'impianto, cliccando sul tasto "Esegui Verifica" è possibile sapere se il progetto deve essere redatto da un professionista oppure può essere realizzato semplicemente dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.


(Tali vincoli sono presenti nell'articolo 5 del DM37/08).



3300 - Dichiarazione di rispondenza


Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto é sostituito, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/08, da una dichiarazione di rispondenza, resa da:

-Persona che ricopra da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione (per quegli impianti dove non è richiesto un progetto redatto da professionista iscritto all'albo).





-Professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti.





La **dichiarazione di rispondenza** serve per dichiarare la rispondenza degli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo alle normative vigenti in particolare questi impianti si considerano adeguati se dotati di:


(Realizzati prima del 13 Marzo 1990)

- -Sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto
- -Protezione contro i contatti diretti
- -Protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30mA

(Realizzati tra il 13 Marzo 1990 e il 27 Marzo 2008)

- -Impianti adeguati alla regola dell'arte
- -Presenza dell'impianto di terra
- -Presenza di interruttore differenziale

I controlli effettuati sull'impianto devono poi essere inseriti nella dichiarazione di rispondenza tramite l'apposita sezione:



Oltre ai controlli proposti, l'utente può aggiungerne di nuovi agendo sui tasti sottostanti:






3400 - Dichiarazione di conformità

La Dichiarazione di Conformità può essere redatta da:


- -Le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, é in possesso dei requisiti professionali.
- -Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti.

La dichiarazione di conformità è composta da una prima parte in cui si inseriscono i dati identificativi: (in giallo i campi il cui contenuto viene prelevato dalle schede Dati)







Una seconda parte in cui si possono inserire le Norme e le Leggi di impianto rispettate durante l'installazione, scegliendo tra quelle proposte o inserendone di personalizzate:



Le Norme inserite dall'utente saranno evidenziate in giallo e saranno anche eliminabili tramite i tasti posti in corrispondenza della sezione:



Infine si possono scegliere gli allegati per la dichiarazione di conformità:





- **-Progetto:** è il progetto dell'impianto elettrico che corrisponde fedele all'impianto realizzato. Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
- -Relazione materiali: è la relazione che contiene l'elenco dei materiali utilizzati. La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 5 del DM 37/08. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili.

-Schema impianto: si tratta della descrizione dell'impianto realizzato. In mancanza di progetto, che per la sua formulazione descrive ampiamente l'impianto, è necessario che ciò venga fatto dall'installatore attraverso questa operazione.

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.

-Riferimento dichiarazioni precedenti: qualora l'installatore vada ad operare su impianti già realizzati e documentati attraverso specifica dichiarazione di conformità, deve inserire i seguenti riferimenti: nome dell'impresa esecutrice e data della dichiarazione.

Lo stesso adempimento deve essere compiuto qualora l'installatore intervenga per una parte specifica su un impianto realizzato anche da altri installatori con stessa o diversa specializzazione. Ad esempio la realizzazione di una sezione o parte specifica di un impianto elettrico realizzato per la parte restante da altra ditta installatrice, oppure l'esecuzione di un impianto elettrico asservito ad altro impianto, come nel caso di impianto elettrico di una centrale termica.

- **-Copia certificato:** si tratta della copia del certificato, rilasciato dalla Camera di Commercio, attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per la realizzazione dell'impianto.
- -Attestazione di conformità: (NOVITA' DECRETO 19 maggio 2010) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- -Allegati facoltativi: tale campo contiene il riferimento alla documentazione aggiuntiva che l'installatore può ritenere necessario allegare, come ad esempio le relazioni tecniche attestanti i risultati e le modalità di esecuzione delle verifiche, eventuali disciplinari d'incarico, eccetera.

Oltre alla Dichiarazione di conformità è possibile stampare la Legenda che contiene i riferimenti al modulo della Dichiarazione di Conformità e viene stampata in coda a quest'ultima:



- LEGENDA LEGENDA Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso. 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (DM 37/08), estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto. 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche. 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta). 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 (DM37/08). La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto). 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. o schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto). 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per ali impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 37/08, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (DM 37/08, art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto ad altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti. 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc. 9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art.7 (DM 37/08). Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 (DM 37/08).

Inoltre è possibile realizzare anche l'allegato da utilizzare nel caso sia necessario fare riferimento a Dichiarazioni di Conformità precedenti a quella che si sta redigendo:






3500 - 🍑

Relazione materiali

La Relazione materiali è la relazione che contiene l'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione dell'impianto, questa relazione può essere realizzata in due modi:


-Relazione con tipologie dei materiali completa

Con questo tipo di relazione viene specificato in modo molto chiaro la tipologia dei componenti utilizzati per la realizzazione dell'impianto elettrico definendone: il codice, il costruttore ed i relativi marchi di certificazione nazionali ed internazionali.






Nel programma sono contenuti tutti i dati dei prodotti GEWISS con i relativi marchi che possono essere inseriti accedendo all'archivio o inserendone direttamente il codice:



Per semplificare e velocizzare l'inserimento dei codici GEWISS e dei codici creati dall'utente è stato inserito il tasto "Inserisci Articoli":






La finestra tramite cui è possibile inserire gli articoli è formata da due sezioni:



- Inserimento codici listino GEWISS: tramite i campi filtro posti in alto è possibile ricercare il codice dopodiché facendo doppio click sulla riga oppure tramite il tasto "Inserisci Articolo" si può inserire l'articolo nell'elenco materiale.
- Inserimento codici creati dall'utente: l'utente può compilare i campi vuoti, definendo così un NUOVO articolo, dopodiché cliccando sul tasto "Inserisci nuovo Articolo" questo articolo viene inserito nell'elenco materiale e **automaticamente salvato** nell'elenco Articoli.

E' inoltre possibile importare un elenco materiale da file *.GWDX che viene prodotto dai software tecnici GEWISS:






Così facendo la descrizione dei materiali utilizzati risulta essere molto precisa e ciò tutela da una parte l'installatore, nel caso in cui qualcuno vada a modificare successivamente l'impianto, ed allo stesso tempo il committente, perché è a conoscenza di tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto elettrico.

-Relazione con tipologie dei materiali semplificata

Con questo tipo di relazione i materiali utilizzati non vengono specificati in modo preciso (come con la relazione precedente): infatti non vengono inseriti né il codice degli oggetti né altri elementi di identificazione, l'unica informazione che si fornisce è la presenza o meno della marcatura CE e/o del marchio di qualità IMQ senza indicare a quali prodotti appartengono.




Con la descrizione dei materiali eseguita in questo modo, più veloce e sintetico ma meno preciso, l'installatore è poco tutelato qualora l'impianto venga modificato da terze persone senza che sia rilasciata una nuova dichiarazione di conformità, in quanto non è in grado di documentare con precisione i componenti e i materiali con cui ha realizzato l'impianto.



3600 - 🗎 🗓 Schema di impianto realizzato

Lo Schema d'impianto realizzato consiste nella descrizione dell'impianto realizzato tramite la definizione dei parametri principali dell'impianto.






3700 -

Verifiche

La sezione Verifiche contiene i documenti relativi alle prove e alle verifiche che l'installatore esegue sull'impianto:


-Esami a vista:

Sono verifiche effettuate senza l'uso di apparecchiature specifiche



-Prove:

Sono verifiche che per essere effettuate necessitano di apposite apparecchiature





L'utente può creare Verifiche e Prove personalizzate tramite i comandi posti sotto la finestra:



3800 - Documenti vari

Nella sezione documenti Vari sono presenti varie tipologie di documenti:



- **-Disciplinare d'incarico:** è un documento con il quale l'installatore si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
- -Informazioni alla committenza: illustra le norme comportamentali generali relative all'uso dell'impianto elettrico
- **-Informazioni consegna dichiarazione:** definisce a quante dichiarazioni si devono stampare e a chi consegnarle
- -Modello di trasmissione della dichiarazione di conformità
- -Note sul DPR 462/01
- -Testo del DM37/08



400 - OM37/08

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

(Gazzetta Ufficiale 61 del 12 Marzo 2008)

(Testo aggiornato con la modifica del DL 25/06/2008, n. 112 - G.U. 152 del 25/06/2008)

- Articolo 1 -

Ambito di applicazione

- Articolo 2 -

Definizione relativa agli impianti

- Articolo 3 -

Imprese abilitate

- Articolo 4 -

Requisiti Tecnico-Professionali

- Articolo 5 -

Progettazione degli impianti

- Articolo 6 -

Realizzazione ed installazione degli impianti

- Articolo 7 -

Dichiarazione di conformità

- Articolo 8 -

Obblighi del committente e del proprietario

- Articolo 9 -

Certificato di agibilità

- Articolo 10 -

Manutenzione degli impianti

- Articolo 11 -

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

- Articolo 12 -

Contenuto del cartello informativo

- Articolo 13 - [ABROGATO]

Documentazione

- Articolo 14 -

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

- Articolo 15 -

Sanzioni





Articolo 1: Ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
- 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
 - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere:
 - b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di gualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - g) impianti di protezione antincendio.
- 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti. dalle disposizioni del presente decreto.



Articolo 2: Definizione relativa agli impianti

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
 - b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
 - c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
 - d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del
 - e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
 - f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50V in corrente alternata e 120V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
 - g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione:



- h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
- i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
- I) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.



4200 - Articolo 3: Imprese abilitate

- 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
- 2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
- 3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
- 4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnicoprofessionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
- 5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
- 6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.



Articolo 4: Requisiti Tecnico professionali

- 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
 - a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
 - b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
 - c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
 - d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
- 2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in



possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

4300 -

Articolo 5: Progettazione degli impianti

- 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
- 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
 - a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400mq;
 - b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200VA resa dagli alimentatori;
 - c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200mg:
 - d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200mc;
 - e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
 - f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
 - g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
 - h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
- 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
- 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
- 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
- 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.





4350 - Articolo 6: Realizzazione ed installazione degli impianti

- 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
- 2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
- 3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30mA.

4400 -

Articolo 7: Dichiarazione di conformità

- 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
- 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
- 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
- 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
- 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
- 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

1450 -

50 - Articolo 8: Obblighi del committente o del proprietario

- 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
- 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
- 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori,



o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6kW.

- 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
- 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

4500 - Artic

Articolo 9: Certificato di Agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.



Articolo 10: Manutenzione degli impianti

- 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
- 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
- 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

1600 -

Articolo 11: Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia

- 1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
- 2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
- 3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

650 -

Articolo 12: Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.





) - 🔲 Articolo 14: Finanziamento dell'attività di normativa tecnica

- 1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
- 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.



Articolo 15: Sanzioni

- 1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- 2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
- 4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
- 5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
- 6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
- 7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.



500 - Modifica DM37/08 (Maggio 2010)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 Maggio 2010

Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

(Gazzetta Ufficiale 161 del 13 Luglio 2010)

- Articolo 1 -

Contenuto della dichiarazione di conformità degli impianti

5100 - Articolo 1: Contenuto della dichiarazione di Conformità

1. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, relativo al: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e' integralmente sostituito dagli allegati I e II al presente decreto.



20 - Aggiornamento con GWSINC



GWSINC è un semplice programma che una volta installato consente di aggiornare automaticamente tutti i software GEWISS, l'unico requisito richiesto è una connessione Internet.

GWSINC è in grado di riconoscere se i programmi GEWISS che l'utente ha installato sul proprio PC sono aggiornati o da aggiornare, l'aggiornamento avviene simultaneamente per tutti i programmi contrassegnati dal simbolo di spunta ☑



Lo sfondo di ogni Software presente nell'elenco può essere di 3 colori:

Colore bianco: Software installato e aggiornato

Colore giallo: Software installato ma non ancora aggiornato

Colore grigio: Software non installato sul PC

Il Software d'aggiornamento GWSINC può essere scaricato dal sito internet GEWISS:

http://pro.gewiss.com/irj/portal/gwsinc_IT